

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. ANTONIO COMMISSO
AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 26/02/2025

Oggetto: Proroga del termine di inserimento e/o aggiornamento dei dati sul RASD. Costituzione del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle ASD e SSD – Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe 2025”

Si riportano di seguito le principali novità riguardanti il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e altre di interesse per gli enti sportivi dilettantistici.

✓ Proroga del termine di inserimento e/o aggiornamento dei dati sul RASD

Il D.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii. (art. 6, co. 3) ed il Regolamento dei RASD (art. 7, co. 2) prevedono che **le eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico** iscritto al RASD per il tramite di un Organismo sportivo, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, **devono essere trasmessi al Registro**, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Tale termine è stato prorogato al 14 marzo p.v., decorso il quale non sarà più possibile modificare i dati e la documentazione relativi all'anno 2024. **Qualora**, sempre a tale data, **dovessero risultare ASD/SSD con affiliazioni per l'anno 2024 prive di relativi tesseramenti**, tali iscrizioni al RASD saranno cancellate.

Nel caso di affiliazioni e tesseramenti infrannuali, non coincidenti con l'anno solare, dal 15 marzo p.v. non sarà comunque più possibile aggiornare quelle con data di inizio nel 2024.

Per le attività sportive, didattiche o formative infrannuali, dal 15 marzo p.v. non sarà inoltre possibile aggiornare quelle terminate nel 2024 o, comunque, quelle per cui sono decorsi oltre 90 giorni dalla conclusione.

✓ Costituzione del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle ASD e SSD

È stato costituito presso il Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri il **Comitato permanente composto da rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché del CONI e del CIP**. Nell'ambito di tale Comitato, i rappresentanti del CONI sono chiamati ad attestare **la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle ASD/SSD, affiliate a organismi riconosciuti dal CONI**, che abbiano presentato domanda di iscrizione al RASD e, analogamente, i rappresentanti del CIP ad attestare **la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti dei sodalizi affiliati a organismi riconosciuti dal CIP**.

I rappresentanti designati dal CONI e dal CIP hanno congiuntamente specificato il contenuto dei principi fondamentali del CONI e del CIP, ai quali gli statuti delle ASD/SSD devono conformarsi, precisando, in particolare, che: *“le associazioni e le società sportive affiliate agli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, devono prevedere nei propri statuti l’osservanza dei principi previsti dagli Statuti del CONI e CIP, rispettivamente agli articoli 29 e 33.... In particolare, è necessario che **le norme siano ispirate ai principi di democraticità e pari opportunità, peraltro contenuti anche nell’articolo 7 del decreto legislativo 36/21, nonché alla lealtà sportiva ed all’osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport”**.*

Si evidenzia, in particolare, che gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportive con riguardo a discipline sia olimpiche che paralimpiche sono tenuti a conformarsi ai principi sia del CONI che del CIP.

*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ([GU n. 45 del 24-02-2025](#)) la **Legge 21 febbraio 2025, n. 15** di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto “Milleproroghe 2025”).

Si segnala che in sede di conversione il Parlamento **ha esteso le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento delle assemblee sociali** applicabili qualora queste siano tenute entro il 31 dicembre 2025.

Viene pertanto ancora posticipato anche per gli enti sportivi dilettantistici e per gli ETS il termine entro il quale l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio deve essere necessariamente convocata, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Viene, altresì, ancora consentito – anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie – lo svolgimento dell’assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo